CAMERA DEI DEPUTATI N. 100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI MARTE

Presentata il 12 luglio 1983

Norme per il ripristino della festività della Epifania

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La soppressione delle festività approvata con legge 5 marzo 1977, n. 54, dal Parlamento non fu certamente un provvedimento popolare ma sostanzialmente venne accettato dalle forze sociali che responsabilmente non ne sottovalutarono la portata considerando il provvedimento stesso un contributo delle forze del lavoro alla lotta all'inflazione ed all'aumento della produttività in un momento di grave crisi economica.

Il disegno di legge originariamente presentato dal Governo subì al Senato diverse modificazioni: fra di esse anche quella relativa alla soppressione della festività dell'Epifania in sostituzione di quella di Ognissanti; fu trascurato evidentemente allora di valutare quale significato e quale valore nella tradizione popolare abbia sempre avuto la festività del 6 gennaio.

Un emendamento tendente a ripristinare tale festività, che presentai nel corso della discussione in Commissione lavoro e previdenza sociale, non fu recepito dalla Camera.

Nei mesi scorsi, una importante campagna di stampa ha riproposto con forza all'attenzione dell'opinione pubblica la questione della festa della Epifania. Tale iniziativa ha riscosso un successo significativo ed ha suscitato, ed è quanto voglio sottolineare, straordinarie aspettative nel mondo infantile che ora attende che il Parlamento provveda a ripristinare la festività della Epifania.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è sostituito dai seguenti:

« I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Apostoli Pietro e Paolo.

La festività del 6 gennaio, Epifania, è ripristinata ».